

Proposta di deliberazione al Consiglio regionale n. ____ del _____

“RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 352/1970 (NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E SULL'INIZIATIVA POPOLARE), DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE ALL'INTERNO DELL'ART. 579 DEL CODICE PENALE (OMICIDIO DEL CONSENZIENTE) APPROVATO CON REGIO DECRETO 19 OTTOBRE 1930, N. 1398, COMMA 1 LIMITATAMENTE ALLE SEGUENTI PAROLE “LA RECLUSIONE DA SEI A QUINDICI ANNI.”; COMMA 2 INTEGRALMENTE; COMMA 3 LIMITATAMENTE ALLE SEGUENTI PAROLE “SI APPLICANO”

Il Consiglio regionale

- VISTO l'articolo 75 della Costituzione, ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;
- VISTO quanto disposto dal Titolo II e, in particolare, dagli artt. 29, 30 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352: “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.”;
- VISTO l'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;
- VISTO l'articolo 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo), ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 della medesima legge;

- VISTO l'art. 93 (Deliberazione di richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'art. 75 della Costituzione) del Regolamento Interno del Consiglio Regionale del Piemonte;
- VISTA la "Breve relazione illustrativa della proposta referendaria" allegata alla presente deliberazione;

DELIBERA

- di presentare richiesta di referendum abrogativo di disposizioni di articoli l'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, secondo il seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato l'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole "la reclusione da sei a quindici anni."; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole "Si applicano"?»;

- di trasmettere, al termine della votazione, la presente Deliberazione, così come approvata dall'assemblea regionale piemontese, ai Consigli regionali delle altre Regioni italiane,
- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte.

Breve relazione illustrativa della proposta referendaria

L'articolo 75 della Carta costituzionale prevede e disciplina l'istituto del referendum popolare abrogativo finalizzato alla abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, individuando i soggetti proponenti (cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali) le materie non ammesse a referendum abrogativo (le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali) i quorum richiesti per la validità del referendum e per la approvazione del quesito referendario, demandando alla legge le modalità attuative dell'istituto referendario.

La disciplina attuativa è stata definita dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo" con la quale, tra l'altro, e per quanto in questa sede maggiormente interessa e rileva, si dispone in ordine all'iter di presentazione delle richieste referendarie di iniziativa dei Consigli regionali ed ai fini della verifica di regolarità e successivo giudizio di ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo.

Il presente quesito referendario è diretto ad abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l'introduzione dell'Eutanasia legale in Italia. L'omicidio del consenziente, infatti, non è altro che un reato speciale (rispetto a quello di portata generale di cui all'art. 575 cp sull'omicidio) inserito nell'ordinamento per punire l'eutanasia.

In tale quadro normativo di riferimento si intende assumere in veste di Consiglio regionale promotore la iniziativa referendaria di abrogazione parziale dell'articolo 579 del Codice penale, segnatamente il comma 1 limitatamente alle parole "la reclusione da sei a quindici anni"; il comma 2 integralmente, e il comma 3 limitatamente alle parole "Si applicano".

Tali abrogazioni sono volte ad eliminare parzialmente il reato di omicidio del consenziente e ad introdurre, quindi, in Italia l'istituto dell'eutanasia legale.

Con questo intervento referendario l'eutanasia attiva sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul "Caso Cappato", ma rimarrà punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni.

Per quanto riguarda, invece, condotte realizzate al di fuori delle forme previste dall'ordinamento sarà applicabile il reato di omicidio doloso (art. 575 cp).

L'eutanasia attiva è vietata dal nostro ordinamento sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco eutanasi alla persona che ne faccia richiesta (art. 579 cp omicidio del consenziente), sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco eutanasi che viene assunto in modo autonomo dalla persona (art. 580 c.p. istigazione e aiuto al suicidio), fatte salve le scriminanti procedurali introdotte dalla Consulta con la Sentenza Cappato.

Forme di eutanasia c.d. passiva, ovvero praticata in forma omissiva, cioè astenendosi dall'intervenire per tenere in vita il paziente in preda alle sofferenze, sono già considerate

penalmente lecite soprattutto quando l'interruzione delle cure ha come scopo di evitare il c.d. "accanimento terapeutico".

È però vero che molti casi ambigui creano condotte "complesse" o "miste" che non consentono spesso di distinguere con facilità se si tratti di eutanasia mediante azione od omissione e soprattutto pongono il problema di una possibile disparità di trattamento ai danni di pazienti gravi e sofferenti affetti però da patologie che non conducono di per sé alla morte per effetto della semplice interruzione delle cure.

Proprio al fine di non creare discriminazioni tra tipi di malati, emerge l'esigenza di ammettere l'eutanasia a prescindere dalle modalità della sua esecuzione concreta (attiva od omissiva).

Per questi motivi si prospetta efficace intervenire con questo referendum parzialmente abrogativo dell'art. 579 cp. Questo per una duplice ragione: innanzitutto intervenendo su questo si può esplicitamente richiamare il concetto di eutanasia; secondo poi la Corte, essendo intervenuta nella sentenza Cappato sull'art. 580 cp, può fare ricadere la disposizione come abrogata in una cornice normativa già delineata dalle sue pronunce in materia. La norma che residua, infatti, ha al suo interno l'espressione "col consenso di lui" il cui significato risulta coordinato alle leggi dell'ordinamento e agli interventi della Corte.

Quanto sopra costituisce oggetto della breve relazione illustrativa della proposta referendaria che costituirà allegato alla deliberazione del Consiglio regionale di richiesta di referendum abrogativo.